

PROPOSTA DI LEGGE

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)**RELAZIONE ILLUSTRATIVA****PREMESSA**

La modifica dell'art. 44 della l.r. 21/2010 costituisce lo sviluppo necessario di un percorso di caratterizzazione di Fondazione Sistema Toscana quale organismo in house della Regione. Tale percorso si è avviato nel 2014 con l'approvazione di alcune modifiche statutarie (5 membri su 5 del CdA nominati dal Consiglio regionale, direttore nominato con decreto del Presidente della Giunta, rinuncia di fatto dell'altro socio fondatore - Fondazione MPS - alla governance dell'ente che viene pertanto affidata in toto alla Regione) nella convinzione che la stessa Fondazione rappresenti un'espressione della volontà dell'amministrazione regionale di svolgere suo tramite attività di interesse pubblico (la promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo di qualità quale elemento di crescita culturale e sociale dell'intera collettività toscana).

Le fondazioni, pur avendo forma soggettivamente privata, possono essere considerate soggetti sostanzialmente pubblici laddove ricorrono i 3 elementi sotto riportati.

- a) Sono istituite per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. Essendo per definizione normativa la fondazione un ente no profit, essa può svolgere attività di carattere commerciale solo in misura marginale (o comunque minoritaria) rispetto alle attività prive di interesse economico e, in ogni caso, strumentale rispetto al perseguimento degli scopi statuari: divieto di dividendo degli utili e necessità di reimpiego di essi nello svolgimento di attività istituzionali, come si rileva agli artt.4 e 5 dello statuto FST.
- b) Possiedono il requisito della personalità giuridica. A tale proposito si rileva che FST è iscritta al registro regionale delle persone giuridiche (di cui all'art. 7. comma 1 del DPR n.361/2000) dal 21/12/2004 ed è pertanto soggetto dotato di personalità giuridica.
- c) La Fondazione deve essere soggetta al controllo di uno o più enti pubblici configurabile in presenza di uno dei seguenti presupposti:
 - il finanziamento della fondazione deve essere in misura maggioritaria attribuibile a uno o più soggetti pubblici, rilevabile sia dalla partecipazione dei soggetti pubblici al fondo di dotazione iniziale (all'art. 4 di FST) sia dalle misure di contribuzione economiche successive riconosciute dai soggetti pubblici (nel caso di FST rilevabile dal Piano annuale di attività e dal relativo budget interamente o quasi coperto con risorse regionali);
 - la gestione della fondazione deve essere soggetta al controllo del soggetto pubblico oppure l'organo di amministrazione deve essere costituito dai membri di cui più della metà designati dagli enti pubblici (nel caso di FST tutti e 5 i membri del CdA sono nominati da RT).

E' dunque evidente, sulla base dell'exkursus fatto, che **la modifica in oggetto interviene in particolare a sancire in maniera completa il carattere in house di FST attraverso la previsione di:**

- **adeguate forme di controllo** introdotte ex novo nel disposto dell'art. 44 l.r. 21/2010 attraverso la previsione di uno specifico art. 44 bis;
- **indirizzi annuali** per l'attività e la gestione della Fondazione Sistema Toscana sulla base dei quali viene formato il Piano di attività da parte di FST.

Occorre, inoltre rilevare che la modifica interviene all'indomani dell'emanazione della legge regionale Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla [l.r. 53/2008](#) in tema di artigianato artistico e tradizionale.) che ha portato alla costituzione di "Toscana promozione turistica", agenzia regionale di promozione turistica (di seguito Agenzia).

La L.r. 22/2016 ha attribuito a FST, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lett.a), lo svolgimento delle attività relative alla "promozione dell'immagine complessiva della Toscana", stabilendo altresì – all'Art. 3, comma 2, lett.b) - che tali attività siano recepite "nel programma di attività di cui all'articolo 44 della [l.r. 21/2010](#)".

OGGETTO DELLA MODIFICA

La PdL ha per oggetto la modifica dell'attuale articolo 44 della l.r. 21/2010 – che viene interamente sostituito- e l'inserimento dell'articolo 44 bis. relativo alla Fondazione Sistema Toscana.

In particolare sul nuovo articolo 44 "Fondazione Sistema Toscana":

c.1 – CARATTERIZZAZIONE DEL SOGGETTO

La qualificazione "in house" che viene attribuita al comma 1, nella modifica a FST non è questione solo nominalistica ma implica – per costante giurisprudenza europea e nazionale – l'attribuzione di una qualificazione che precisa, prima di tutto, il tipo di rapporto tra RT e FST. Questo si configurerà analogamente ad un' articolazione interna dell'amministrazione regionale e ciò vale tanto per l'attività ordinaria di FST quanto, conseguentemente, anche per la tipologia dei controlli. Operativamente: ciò significa una più stretta interconnessione tra RT e FST in un'interlocuzione che diventa "funzionale" alle finalità che il fondatore (RT) ha attribuito alla fondazione, secondo un apprezzamento dell'interesse pubblico perseguito. Quindi nell'espressione "in house" si condensa tutto il portato normativo e di prassi di valore acclarato che ne consegue.

c.2 – FINALITA'

Le finalità riportate in modifica individuano necessariamente un livello "alto" di generalità ed astrattezza, appropriato al contesto normativo nel quale si va ad operare; le previsioni delle finalità – così individuate – vanno a costituire la base giuridica per dettagliare successivamente i contenuti della delibera GR con riferimento agli indirizzi annuali. Rispetto al testo vigente sono stati operati inserimenti alla lett.a) del comma 2. Riepilogando, le finalità sono le seguenti:

- a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell' informazione e della conoscenza;
- b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e turistica;
- c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;
- d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità.

cc.3 , 4, 5, 6, 7 – PROCEDURE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Le previsioni dei commi a seguire sono rivolte ad esplicitare la "**PREVALENZA**" della committenza di FST; il meccanismo con cui la Giunta regionale impartisce gli indirizzi per l'attività, l'approvazione del programma di attività e le modalità operative della gestione e del controllo della Fondazione Sistema Toscana.

Si vengono così ad integrare i 3 elementi essenziali della qualificazione "in house" della Fondazione (presenza del fondatore unico, prevalenza della committenza, controllo analogo) in virtù dei quali il processo di configurazione può dirsi interamente disegnato.

La Giunta Regionale con sua deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, impartisce a FST- entro il 31 Ottobre - gli indirizzi annuali per l'attività e la gestione della Fondazione Sistema Toscana.

FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce

l'esercizio:

- a) il programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale;
- b) il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo.

Contestualmente dell'approvazione del programma di attività di FST da parte della Giunta, vengono recepite le attività di FST di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della l.r. 22/2016 e si stabilisce anche l'ammontare del finanziamento delle attività della Fondazione, provvedendo a determinare l'approvvigionamento delle stesse in relazione agli specifici strumenti di programmazione regionali scaturenti dall'applicazione della Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2018) e dagli eventuali atti attuativi.

FST presenta inoltre alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

Quanto alle modalità operative delle attività è parso opportuno inserire un comma specifico che preveda il ricorso allo strumento convenzionale (in analogia con altre entità regionali- quali Sviluppo Toscana- di cui alla Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)). Ciò consentirebbe, a fronte di un quadro ricognitorio predeterminato delle risorse occorrenti alla realizzazione delle attività, (individuato nell' occasione dell'approvazione del Piano di attività da parte della Giunta regionale) – di pervenire in modo più efficace e trasparente- al perfezionamento del trasferimento alla Fondazione delle risorse regionali assegnate.

Le modalità operative del controllo e della gestione sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

Sul nuovo articolo 44 bis "Controlli":

si è reputato opportuno l'inserimento di uno specifico art. 44 bis dedicato, in particolare, ai controlli da svolgersi SUI PIÙ IMPORTANTI ATTI DI GESTIONE della Fondazione Sistema Toscana (ovvero atti che devono necessariamente essere sottoposti a controllo senza che in questi si esaurisca l'attività di controllo), quali: il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, gli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, gli atti di gestione straordinaria del patrimonio (ovvero quelli che possono determinarne una sensibile riduzione o modificazione) , atti relativi alla dotazione organica (comprensivi della sua modificazione) , contratti di consulenza. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi per l'attività e la gestione impartiti dalla Giunta regionale per la formazione del programma di attività (c.1).

La Giunta regionale esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere si intende espresso. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di Amministrazione ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni impartite (c. 2.).

La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della Fondazione Sistema Toscana (c. 3.).